



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del*

*Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

DECRETO n. 51 del 30-5-2013  
rif. lettera g)

Oggetto: esenzione dalla compartecipazione alla spesa in base al reddito. Eliminazione cod. E05. Modifica codice E08. Modifica codici Malattie patologiche. Introduzione codice E10.

PREMESSO che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri in data 24 luglio 2009 si è proceduto alla nomina del Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per il risanamento del servizio sanitario regionale, a norma dell'articolo 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222;
- con delibera del Consiglio dei Ministri in data 23 aprile 2010 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente pro - tempore della Regione Campania quale Commissario ad acta per la prosecuzione del Piano di rientro, secondo i programmi operativi previsti dall'art. 2, comma 88, della legge n.191/2008, tenuto conto delle specifiche prescrizioni ed osservazioni comunicate dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dal Ministero dell'economia e delle finanze, in occasione della preventiva approvazione dei provvedimenti regionali attuativi degli obiettivi previsti dal Piano di rientro, ovvero in occasione delle riunioni di verifica trimestrale ed annuale con il Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza ed il tavolo per la verifica degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, , con particolare riferimento a specifici azioni ed interventi, identificati in venti punti;
- con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2011, il dott. Mario Morlacco e il dott. Achille Coppola sono stati nominati Sub Commissari con il compito di affiancare il Commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell'incarico commissariale ai sensi della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 29.04.2010;
- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2012 prende atto delle dimissioni del dott. Achille Coppola e assegna al dott. Mario Morlacco anche i compiti precedentemente svolti dal dott. Achille Coppola, con riferimento, tra gli altri, a quello di cui alla lettera g) "razionalizzazione della spesa farmaceutica convenzionata";

VISTI:

- il DM Economia e Finanze 11 dicembre 2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria";
- la manovra sulle compartecipazioni alla spesa sanitaria della Regione Campania realizzata con i decreti commissariali nn. 50, 51, 52, 53 del 27.09.2010;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del*

*Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

- il decreto commissariale n. 64 del 22.10.2010 recante "*Procedura per l'attuazione del D.M. 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria, tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria"*;
- il decreto commissariale n. 67 del 04.11.2010 recante "*Integrazioni ai decreti sulle compartecipazioni"*;
- il decreto commissariale n. 70 del 30.09.2011 "*DM 11.12.2009 "Verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria": procedure per il superamento delle criticità riscontrate - allineamento banche dati"* (istruttore e cofirmatario);
- Il decreto commissariale n. 72 del 18.10.2011 "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Commissariale n. 70 del 30.09.2011"*;
- il decreto commissariale n. 90 del 31.12.2011 recante "*proroga delle misure di compartecipazione alla spesa di cui decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.09.2010, come modificati dal decreto commissariale n. 67 del 4.11.2010"*;
- il decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012 recante "*proroga per l'anno 2013 delle misure di compartecipazione alla spesa di cui decreti commissariali n. 50, n. 51, n. 52 e n. 53 del 27.09.2010, come modificati dal decreto commissariale n. 67 del 4.11.2010"*;
- il decreto commissariale n. 3 del 14.1.2013 "*rettifica del decreto commissariale n. 157 del 31.12.2012. Scadenza della validità dei codici di esenzione che fanno riferimento all'Indicatore della Situazione Economica equivalente (ISEE)"*;
- l'art. 50 del decreto legge 30.09.2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla L. n. 326 del 24.11.2003 e s.m.i.;
- i Programmi Operativi della Regione Campania;

CONSIDERATO che il Decreto del Commissario ad acta n. 157 del 31.12.2012 ha prorogato la validità del riferimento all'ISEE fino al 31.05.2013;

VISTO il DM 11.12.2009, attuativo dell'art. 50 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e s.m.i, per la disciplina della procedura di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla compartecipazione alla spesa sanitaria tramite il supporto del Sistema tessera sanitaria;

CONSIDERATO che:

- l'attività di razionalizzazione della spesa, effettuata in Regione Campania in attuazione degli impegni assunti con il Piano di Rientro dal disavanzo e dei Programmi operativi ha permesso di conseguire apprezzabili risultati, tanto che il deficit del SSR si avvia verso il conseguimento dell'equilibrio economico;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del*

*Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

- le recenti misure di stabilizzazione emanate dallo Stato hanno previsto ulteriori riduzioni del concorso dello Stato al finanziamento del SSR;

#### TENUTO CONTO


- della vigente disciplina delle esenzioni dal ticket per reddito, secondo cui la maggior parte dei codici di esenzione fanno riferimento a fasce reddituali entro le quali è riconosciuta l'esenzione:
  - E01 – Cittadini di età inferiore a sei anni e superiore a sessantacinque anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro
  - E02 – disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro;
  - E03 – titolari di pensioni sociali;
  - E04 – titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro;
- che, viceversa, il codice E05 fa riferimento all'ISEE "Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000";
- che, per quanto riguarda la compartecipazione alla spesa farmaceutica, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie, anche il codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo) e i codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti, per godere delle esenzione, fanno riferimento all'ISEE;

TENUTO CONTO delle osservazioni emerse in sede di confronto con i Ministeri affiancanti sulla necessità di utilizzare, ai fini delle esenzioni per reddito, codici i cui requisiti reddituali siano verificabili con la procedure di cui al DM 11.12.2009;

#### VALUTATA la necessità

- di eliminare il codice di esenzione E05 - Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000 – non verificabile con le procedure di cui al DM 11.12.2009, e di sostituirlo con un nuovo codice di esenzione riferito al reddito complessivo fiscale del nucleo familiare, comunque assicurando la tutela delle fasce economicamente più deboli;
- di riferire al reddito complessivo fiscale del nucleo familiare il codice di esenzione E08 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie", e i codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro, limitatamente ai farmaci strettamente correlati;
- di procedere alla verifica dei dati reddituali della popolazione residente allo scopo di assicurare che le modifiche dei succitati codici di esenzione non comportino un minor incasso rispetto alle compartecipazioni regionali vigenti;
- predisporre le necessarie procedure al fine di ridurre al minimo i disagi dei pazienti in conseguenza delle operazioni di implementazione dei nuovi codici di esenzione;

CONSIDERATO che per garantire l'equivalenza dell'introito da compartecipazione delle succitate modifiche, si è chiesto al Sistema Tessera Sanitaria di effettuare un'elaborazione dei dati reddituali e delle ricette SSN spedite, determinando la quantità di ricette SSN associate ai residenti in Campania suddivisi per fasce di reddito;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario  
(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)*

ACQUISITE le elaborazioni dal Sistema TS;

#### VERIFICATO

- dal Sistema TS, che le ricette spedite in esenzione per reddito nel 2012 dai titolari dei codici di esenzione E02, E03, E04, E05, E08, hanno rappresentato, nel 2012, all'incirca il 40% del totale delle ricette spedite;
- le fasce di reddito che consentono di mantenere inalterato l'introito delle compartecipazione;

PRESO ATTO degli esiti dei controlli sulle autocertificazioni del reddito presentate nel 2011 dai pazienti, sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle Entrate, dal Ministero del Lavoro e dall'INPS, tramite Sistema Tessera Sanitaria. Tale Sistema ha reso disponibile l'elenco delle prestazioni che possono ritenersi fruite indebitamente in regime di esenzione per reddito ed il corrispondente ammontare delle quote di partecipazione alla spesa che i pazienti, non in possesso dei requisiti richiesti, devono versare al Servizio sanitario nazionale. Da tali controlli è emerso un esito negativo per circa 65.000 autocertificazioni, corrispondenti a oltre il 17% del totale, interessando all'incirca 650.000 ricette spedite;

VISTA la nota del Sub Commissario prot. 2413/C del 29.04.2013, con la quale, in riferimento al comma 10 dell'art. 1 del DM 11.12.2009 e agli esiti dei succitati controlli, è stato chiesto alle AASSLL di predisporre un apposito piano delle azioni per il recupero delle compartecipazioni impropriamente non pagate dai pazienti sulla base di autocertificazione, poi, verificate non veritiere;

RITENUTO necessario eliminare il codice di esenzione E05 - Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000 - non verificabile con le procedure di cui al DM 11.12.2009, sostituendolo con un codice di esenzione che faccia riferimento al reddito fiscale del nucleo familiare;

CONSIDERATO che è necessario disciplinare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di esenzione al fine di evitare disagi all'utenza e, nel contempo, per ridurre al minimo la presentazione di autocertificazioni;

#### RIBADITO che

- la Regione Campania, ai fini dell'accesso alle prestazioni sanitarie, assicura e continuerà ad assicurare la tutela delle fasce economicamente più deboli, esentandole dal pagamento del ticket;
- allo scopo di tutelare i pazienti che effettivamente hanno diritto all'esenzione, si farà ricorso al sistema di controllo delle autocertificazioni di cui al DM 11.12.2009, che prevede l'utilizzo dei dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS e del Ministero del Lavoro. Tale sistema assegna in automatico l'esenzione ai cittadini in possesso dei requisiti reddituali richiesti, predisponendo un apposito elenco degli esenti per reddito;
- le procedure di cui al DM 11.12.2009 aumentano l'efficienza, l'efficacia, l'economicità dei controlli, consentendo alla Regione Campania di riconoscere il beneficio dell'esenzione anche ai pazienti in possesso dei requisiti ma finora esclusi, e di revocare il beneficio a quei pazienti che avevano goduto dell'esenzione sulla base di autocertificazioni, poi, risultate false;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del*

*Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

VISTA la circolare del Sub Commissario prot. n. 3888/C del 15.11.2010, per la disciplina nel caso in cui l'assistito sia, contemporaneamente, titolare di un codice di esenzione dal pagamento del ticket nazionale e del codice di esenzione E05;

#### RITENUTO

- che è necessario introdurre una nuova codifica per la tutela dei pazienti titolari, contemporaneamente, di un codice di esenzione nazionale dal ticket e del codice di esenzione regionale;
- di precisare, in ottemperanza all'art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che i limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993;
- di approvare l'allegato 1, contenente i codici di esenzione da utilizzare dal 01.07.2013, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza termale, nei casi in cui il paziente sia, contemporaneamente, titolare di un codice di esenzione nazionale e del codice di esenzione regionale. Le eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno adottate con provvedimento del dirigente del Settore Programmazione dell'AGC 19;

#### RITENUTO

- a. di prorogare ulteriormente e fino al 30.06.2013 la validità del codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000), nonché la validità del riferimento al reddito ISEE del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro;
- b. di stabilire, con decorrenza 01.07.2013, che:
  - per le misure di compartecipazione alla spesa di cui ai decreti commissariali n. 50, 51, 52, 53 del 27.09.2010 e s.m.i., il codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000) sarà sostituito dal codice di esenzione E10 "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 13.000 euro";
  - per le misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i., il codice di esenzione E08 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie" sarà sostituito dal codice di esenzione E18 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie";



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del*

*Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

- per le misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i., i codici di esenzione per Malattie croniche (codice O da 001 a 056) "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie" dovranno essere intesi come segue: "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie";
- c) i cittadini che ritengano di essere in possesso dei requisiti di reddito previsti per i codici di esenzione E10, E18 e per le malattie croniche potranno verificare dal proprio medico curante (MMG e/o PLS) o presso il Distretto sanitario di appartenenza l'inclusione del loro nominativo nei nuovi elenchi degli esenti. Qualora il nominativo dell'assistito non risulti incluso nell'elenco degli esenti, è possibile avanzare all'ASL la richiesta del certificato nominativo provvisorio di esenzione, presentando autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni. Per i controlli delle autocertificazioni, per il recupero delle quote di compartecipazione per prestazioni fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito, e per tutto quanto qui non disciplinato si fa rinvio ai commi dal n. 6 al n. 11 dell'art.1 del D.M. 11.12.2009;

## DECRETA

Per le quanto espresso in narrativa che si intende integralmente approvato

1. di approvare l'allegato 1, contenente i codici di esenzione da utilizzare dal 01.07.2013, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale e di assistenza termale, nei casi in cui il paziente sia, contemporaneamente, titolare di un codice di esenzione nazionale e del codice di esenzione regionale. Le eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno adottate con provvedimento del dirigente del Settore Programmazione dell'AGC 19;
2. di precisare, in ottemperanza all'art. 1, comma 275, legge n. 266 del 23 dicembre 2005, che i limiti reddituali per godere delle esenzioni dal pagamento del ticket sono riferiti alla situazione reddituale fiscale del nucleo familiare dell'assistito, assumendo come tale quello individuato con il D.M. 22 gennaio 1993 del Ministro della Sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

3. di prorogare ulteriormente e fino al 30.06.2013 la validità del codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000), nonché la validità del riferimento al reddito ISEE del codice di esenzione E08 (Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie), e dei codici di esenzione per soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti con reddito ISEE inferiore a 22.000 euro;
4. di stabilire, con decorrenza 01.07.2013, che:
  - a) per le misure di compartecipazione alla spesa di cui ai decreti commissariali n. 50, 51, 52, 53 del 27.09.2010 e s.m.i., il codice di esenzione E05 (Soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a euro 10.000) sarà sostituito dal codice di esenzione E10 "Cittadini appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 13.000 euro";
  - b) per le misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i., il codice di esenzione E08 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000 limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie" sarà sostituito dal codice di esenzione E18 "Cittadini trapiantati d'organo appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie";
  - c) per le misure di compartecipazione alla spesa farmaceutica di cui al decreto commissariale n. 51 del 27.09.2010 e s.m.i., i codici di esenzione per Malattie croniche (codice O da 001 a 056) "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni con reddito ISEE non superiore ad euro 22.000, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie" dovranno essere intesi come segue: "Soggetti affetti da patologie croniche e invalidanti esenti ai sensi del D.M. 28.05.1999 n. 329 e succ. modifiche e integrazioni appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro, limitatamente ai farmaci correlati strettamente alle proprie patologie";
5. i cittadini che ritengano di essere in possesso dei requisiti di reddito previsti per i codici di esenzione E10, E18 e per le malattie croniche potranno verificare dal proprio medico curante (MMG e/o PLS) o presso il Distretto sanitario di appartenenza l'inclusione del loro nominativo nei nuovi elenchi degli esenti. Qualora il nominativo dell'assistito non risulti incluso nell'elenco degli esenti, è possibile avanzare all'ASL la richiesta del certificato nominativo provvisorio di esenzione, presentando autocertificazione del diritto all'esenzione per reddito con riferimento al reddito complessivo ed al nucleo familiare riferito all'anno precedente a quello di erogazione delle prestazioni. Per i controlli delle autocertificazioni, per il recupero delle quote di compartecipazione per prestazioni fruitive indebitamente in regime di esenzione per reddito, e per tutto quanto qui non disciplinato si fa rinvio ai commi dal n. 6 al n. 11 dell'art.1 del D.M. 11.12.2009;



*Regione Campania*

*Il Presidente*

*Commissario ad acta per la prosecuzione del  
Piano di rientro del settore sanitario*

(Deliberazione Consiglio dei Ministri del 23/04/2010)

6. di inviare il presente provvedimento all'AGC 19 Piano Sanitario Regionale; all'AGC 20 Assistenza Sanitaria; alle Aziende Sanitarie per la notifica a tutti gli erogatori, pubblici e privati, di prestazioni sanitarie; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino Ufficiale; al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Coordinatore dell' A.G.C. 19  
Avv. Antonio Postiglione

f.to

Il Coordinatore dell' A.G.C. 20  
Dott. Renato Pizzuti

f.to

Il Direttore Generale dell'ARSAN  
Dott.ssa Lia Bertoli

f.to

Il Dirigente del Servizio  
Compensazione della  
mobilità sanitaria  
Dott. Luigi Riccio

f.to

Il Dirigente del Servizio  
di Supporto Gestione dei Sistemi Informativi  
dell'ARSAN

Dott.ssa Giovanna Fiume

f.to

Si esprime parere favorevole:  
Il Sub Commissario ad Acta  
Dott. Mario Morlacco

f.to

Il Commissario ad Acta  
Stefano Caldoro

f.to